Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Divisione Integrazione

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Direttiva per la presentazione delle domande

Promozione dell'integrazione della Confederazione tramite Programmi e progetti di portata nazionale (PPPn)

Indice

Glossario **2**

1 Situazione iniziale e obiettivi **4**

2 Criteri di promozione **4**

3 Presentazione delle domande **7**

4 Esame delle domande **7**

5 Decisione di finanziamento **8**

Glossario

Rifugiati riconosciuti

Secondo l'articolo 3 della legge sull'asilo (LAsi)[1] sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Si tiene inoltre conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

Integrazione

Un processo sociale e individuale di inserimento e accoglienza basato sulla mutualità, che richiede la partecipazione sia dei migranti che dei componenti la società d'accoglienza.

Persone con statuto di protezione S

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata. Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione (art. 4 e 66 LAsi).

Programmi e i progetti di portata nazionale PPPn

Programmi o progetti innovativi di efficacia verificabile e durevole, la cui realizzazione su larga scala promette un vantaggio considerevole per l'integrazione e i cui risultati sono trasferibili ad altri contesti (art. 21 OIntS[2]).

Strutture ordinarie

Offerte della società e dello Stato, settori e istituzioni nonché istituti giuridici accessibili a tutte le persone e che permettono di condurre una vita autonoma, in particolare la scuola, la formazione professionale, il mercato del lavoro, la sanità, le assicurazioni sociali, nonché altre prestazioni dell'amministrazione pubblica e ulteriori aspetti della vita sociale, quali la vita associativa, il quartiere o il vicinato.

Promozione specifica dell'integrazione

Misure d'integrazione specifiche che completano l'offerta o che colmano eventuali lacune delle strutture ordinarie.

Rifugiati ammessi provvisoriamente

Si considerano rifugiati ammessi provvisoriamente le persone per le quali sussistono motivi di esclusione dall'asilo ai sensi degli articoli 53 e 54 LAsi. A un rifugiato non si concede ad esempio l'asilo se costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o se diventa rifugiato ai sensi dell'articolo 3 LAsi soltanto in ragione del comportamento tenuto dopo la partenza. L'ammissione provvisoria è soggetta a controllo periodico e revocata nel caso in cui non ne sussistano più i requisiti (cfr. art. 83 e 84 LAsi).

Persone ammesse provvisoriamente

Una persona è ammessa provvisoriamente quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. L'esecuzione non è

[1] Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31; stato al 1° gennaio 2024); di seguito LAsi.
[2] Ordinanza del 15 ottobre 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205; stato al 1° marzo 2023); di seguito OIntS.

ammissibile quando è contraria a impegni di diritto internazionale; non è ragionevolmente esigibile se implica un pericolo concreto per l'interessato, per esempio a causa di una guerra civile in corso in patria o nel Paese di provenienza. I rifugiati per i quali sussistono motivi di esclusione dall'asilo ai sensi degli articoli 53 e 54 LAsi, sono ammessi provvisoriamente. L'ammissione provvisoria è soggetta a controllo periodico e revocata nel caso in cui non ne sussistano più i requisiti (cfr. art. 83 e 84 LAsi).

1 Situazione iniziale e obiettivi

La promozione dell'integrazione è un compito che incombe alla società intera. I primi attori della promozione dell'integrazione sono i servizi statali esistenti (strutture ordinarie) come scuole, istituti di formazione professionale e istituti sanitari, ma anche soggetti della società civile come le parti sociali. A livello statale la promozione dell'integrazione è finanziata con le risorse ordinarie di bilancio dei servizi competenti ai tre livelli politici (Confederazione, Cantoni e Comuni).[3]

La promozione specifica dell'integrazione completa l'offerta delle strutture ordinarie. Essa persegue lo scopo di supportarle nel loro compito integrativo e di colmare eventuali lacune. L'attuazione della promozione specifica dell'integrazione compete in primo luogo ai Cantoni e, dal 1° gennaio 2024, è parte integrante dei programmi d'integrazione cantonali PIC.[4]

I programmi e progetti di portata nazionale (PPPn) finanziati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) completano i programmi d'integrazione cantonali e potenziano lo sviluppo ulteriore, la garanzia della qualità e l'innovazione in sede di attuazione della promozione dell'integrazione (art. 21 OIntS). Di norma i programmi di portata nazionale si basano su mandati del Consiglio federale o del dipartimento e sono banditi dalla SEM per mezzo di appositi concorsi.

A complemento dei programmi la SEM può sostenere progetti di portata nazionale. In tal caso l'iniziativa per la realizzazione di un progetto è assunta da organizzazioni della società civile o istituzioni pubbliche. La SEM finanzia tali iniziative nell'ambito di un bando permanente. Le domande di finanziamento possono essere presentate in qualunque momento.

Le presenti direttive stabiliscono le condizioni quadro per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi per progetti di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 3 OIntS).[5] Nel bando di gara per i programmi sono definite direttive separate il cui contenuto si basa sulle presenti direttive per i progetti.[6]

2 Criteri di promozione

Vengono sostenuti progetti innovativi di efficacia verificabile e durevole, la cui realizzazione su larga scala promette un vantaggio considerevole per l'integrazione e i cui risultati sono trasferibili ad altri contesti. I progetti sono apolitici e aconfessionali, pubblicamente accessibili e non a scopo di lucro. Rientrano nel settore di competenza della promozione dell'integrazione e i mezzi finanziari non vengono impiegati per altri scopi. Si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (LSu[7]), con particolare riferimento agli articoli 6 e 7.

[3] Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration.html
[4] Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina Programmi cantonali d'integrazione e Agenda Integrazione Svizzera (admin.ch)
[5] Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20; stato al 15 ottobre 2023); di seguito LStrI.
[6] Innovazione nel settore dell'integrazione (admin.ch)
[7] Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1; stato al 13 febbraio 2023); di seguito LSu.

La SEM valuta i contenuti e l'impostazione dei progetti, verifica se soddisfano le prescrizioni legali e ne esamina gli aspetti finanziari e organizzativi. I criteri cui devono soddisfare le domande di progetto sono indicati di seguito. In casi specifici debitamente motivati è possibile derogare ai criteri, sempre nel rispetto dei prerequisiti legali, se ciò è conforme agli obiettivi della politica d'integrazione della Confederazione definiti a livello legislativo o esecutivo. I criteri elencati non devono essere soddisfatti cumulativamente. In sede di valutazione dei singoli punti si tiene conto dell'impostazione del progetto.

Tabella 1: Criteri di promozione

Durata	Di norma i contributi vengono concessi per un triennio e, in casi eccezionali debitamente motivati, possono essere prorogati fino a concorrenza di massimo sei anni.
Carattere sovraregionale	Il progetto ha una portata nazionale e produce effetti oltre il contesto locale.
Organizzazione di progetto	Le risorse materiali, di personale e finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto sono assicurate. Le qualifiche necessarie sono disponibili. Esiste una struttura di progetto. Le persone direttamente interessate vengono coinvolte nella concezione e attuazione del progetto secondo un approccio partecipativo.
Necessità di un sostegno	In sede di presentazione del progetto si evidenzia come sussista la necessità di ulteriori misure nella sfera di attività considerata. In fase di pianificazione del progetto si tiene conto dei risultati di studi scientifici, della collaborazione con offerte già in essere e delle conoscenze acquisite in tale sede. Le relazioni di causa-effetto previste sono presentate in modo comprensibile. Viene perseguita un'apertura transculturale.
Gruppo target	Il gruppo target è costituito in linea di massima da immigrati che prevedono di soggiornare durevolmente in Svizzera, incluse le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti nonché le persone con statuto di protezione S. I progetti possono rivolgersi anche alla popolazione svizzera nonché a servizi statali e enti privati. I progetti che si rivolgono a specifici gruppi etnici perseguono innanzitutto obiettivi nell'ambito dell'informazione e della consulenza.
Obiettivi ed effetti sperati	Le prestazioni e gli effetti del progetto (p. es. numero di partecipanti, numero di ore o di eventi svolti, tipo e portata dei cambiamenti conseguiti) vengono illustrati sommariamente nella descrizione del progetto e valutati con strumenti e metodi adeguati durante l'attuazione del progetto (piano di monitoraggio).

Garanzia e sviluppo della qualità	Il progetto contribuisce a migliorare qualitativamente le offerte d'integrazione disponibili.
Misurazione dell'impatto	Gli obiettivi del progetto devono essere «**SMART**» • ***S**pecifici*: gli obiettivi del progetto sono esplicitamente definiti e chiari. • ***M**isurabili* (indicatori): gli obiettivi del progetto sono descritti in maniera misurabile sulla scorta di indicatori. • ***A**mbiziosi*: gli obiettivi del progetto sono ambiziosi e comportano un'evoluzione dell'integrazione. • ***R**ealistici*: gli obiettivi del progetto possono essere realizzati con le risorse disponibili. • ***T**emporizzati* (tappe): ricorrendo a tappe intermedie si illustra quando vengono raggiunti gli obiettivi del progetto.
Durevolezza	Il progetto intende produrre effetti per un periodo che va al di là della durata della sovvenzione statale, p. es. mediante trasferimento all'offerta di una struttura ordinaria a seguito di opportunità alternative di finanziamento.
Networking	I soggetti rilevanti conoscono il progetto perseguito e sono idoneamente coinvolti, con particolare riferimento ai servizi specialistici cantonali e comunali in materia d'integrazione e alle strutture ordinarie. La domanda di progetto dev'essere accompagnata da un parere o una convenzione di prestazione di una struttura ordinaria oltre che del servizio cantonale specializzato in materia d'integrazione.

Innovazione e trasferibilità dei risultati	Il progetto propone promettenti sviluppi in un ambito della promozione dell'integrazione ancora scarsamente studiato. Può anche servire a valorizzare e trasferire le esperienze maturate in altri contesti, aree geografiche e ambiti della promozione dell'integrazione. I soggetti partecipanti all'attuazione dei progetti si impegnano a condividere le proprie esperienze e a scambiare conoscenze e informazioni (effetto moltiplicatore). I promotori dei progetti collaborano con la SEM. Assicurano che l'opinione pubblica sia informata della riuscita dei progetti cofinanziati. I progetti sovvenzionati sono pubblicati sulla homepage dei PIC[8] e sulla homepage della SEM.
Finanziamento	I promotori del progetto devono indicare dettagliatamente le fonti di finanziamento e le prestazioni in proprio. Sono da indicare in particolare i finanziamenti provenienti da altri servizi statali (art. 12 LSu). Si auspica un cofinanziamento del progetto; ciò verrà preso in conto in sede di valutazione. Il contributo della SEM non supera di regola la metà dei costi indicati nel preventivo. In caso di progetti di entità maggiore la SEM può chiedere l'adozione di una contabilità per unità finali d'imputazione. Non vi è alcun diritto al versamento di contributi. I finanziamenti sono possibili solo se le Camere federali autorizzano il relativo stanziamento annuale.

3 Presentazione delle domande

I progetti vengono presentati come di consueto tramite il portale per le domande di sostegno alla promozione dell'integrazione della Confederazione: https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/

4 Esame delle domande

La SEM prende in esame solo domande complete. Le domande che non soddisfano i requisiti formali richiesti di cui al capitolo 2 non saranno prese in considerazione ma saranno restituite al richiedente affinché li riveda. Si applicano altresì le seguenti regole:

- Tutte le domande inoltrate sono validate dalla SEM e corredate di un numero progetto. La comunicazione con la SEM avviene attraverso l'account utente sul portale delle domande della promozione dell'integrazione della Confederazione.
- Se la domanda è respinta per motivi di contenuto viene fornita ai richiedenti una pertinente spiegazione scritta.
- La valutazione delle domande tiene conto dei criteri riportati al punto 2.
- La SEM si riserva di richiedere la produzione di ulteriori documenti.

[8] Al termine del sostegno della SEM i richiedenti redigono un contributo sulla homepage dei PIC: Carica materiali PIC (kip-pic.ch)

5 Decisione di finanziamento

La SEM informa per iscritto i richiedenti in ordine al finanziamento o al cofinanziamento mediante una decisione formale (art. 16 LSu).

Il finanziamento di un progetto può essere legato al soddisfacimento di ulteriori condizioni.

Ove successivamente alla presentazione del progetto o durante la sua esecuzione si profilino variazioni significative (attuazione, impostazione, avvicendamenti del personale, finanziamento) è necessario darne immediata comunicazione alla SEM. In particolare devono essere segnalati possibili sforamenti rispetto al preventivo e devono essere proposte idonee contromisure (art. 27 LSu).

L'avanzamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi sono oggetto di regolari rendiconti. Per i progetti sull'arco di più anni vengono definiti obiettivi intermedi che consentono verifiche periodiche.